



## UNITÀ SINDACALE INTESA SANPAOLO

SEDE LEGALE: Via Mercato, 5 - 20121 Milano Tel. 02 860437 - Fax 02 89011448 - E-mail: info@falcrintesa.it

SEDI DECENTRATE

BRESCIA: Via Viotto, 21 - 25125 Brescia Tel. 030 2429572 - Fax 030 2450036 - E-mail: falcibrescia@gmail.com

TORINO: Corso V. Emanuele II, 111 - 10128 Torino Tel. 011 5361222 - Fax 011 3049189 - E-mail: info@falcri-is.org



# unità sindacale informa

## AGGIORNAMENTO SUL FONDO PENSIONI COMIT

Facciamo seguito al nostro precedente Comunicato del 30 settembre 2015 per segnalare gli ultimi sviluppi riguardanti la liquidazione del Fondo Pensioni Comit e la nostra iniziativa del recupero fiscale del 4% dello zainetto, registrati nel **periodo ottobre/dicembre 2015 e gennaio/febbraio 2016**.

### 1) LIQUIDAZIONE FONDO PENSIONI COMIT

#### - Erogazione 2° acconto ai pensionati ante 1998

Come già riferito nei nostri precedenti comunicati, il Fondo aveva iniziato ad **erogare il 2° acconto per un importo complessivo di Euro 96 milioni a partire dal mese di agosto 2015 a circa 1600 pensionati ante 1998**.

Contro questo provvedimento avviato dai Liquidatori era stato presentato **ricorso da parte di Anpecomit e Sinfub** (oltre che da due soggetti già ricorrenti avverso lo stato passivo), con il quale si sosteneva la necessità di un pronunciamento del Tribunale sulla validità di applicazione dell'art. 27 dello Statuto; **il ricorso è stato rigettato dal Collegio giudicante**, autorizzando quindi il progetto di erogazione.

L'opposizione dei ricorrenti era motivata dal fatto che la categoria dei pensionati ante 98 avrebbe percepito somme a titolo di presunto "residuo attivo" del Fondo, somme peraltro non dovute in quanto la stessa non ha subito alcun taglio o diminuzione del proprio trattamento, garantito al 100% dalle penalizzazioni applicate alle altre categorie.

Contro questa sentenza i ricorrenti hanno fatto **opposizione in Cassazione** entro i 30 giorni previsti.

Confortato da questa decisione del Tribunale **il Fondo Comit ha quindi provveduto ad inviare a n. 3.736 aventi diritto** (per la quasi totalità pensionati ante 1998), **la lettera** (inviata via email all'indirizzo PEC comunicato al Fondo stesso e, negli altri casi, per posta ordinaria), **con la quale i pensionati dovevano poi recarsi in qualsiasi filiale abilitata del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo**, dove le somme loro destinate potevano essere incassate previa opportuna identificazione.

A novembre 2015 sono state inviate altre lettere sia a n. 415 pensionati per i quali erano in corso di sistemazione anomalie di carattere amministrativo sia alle prime posizioni di pensionati i cui eredi hanno completato l'invio della documentazione richiesta.

Il Fondo ha poi comunicato che a tutto il dicembre 2015 erano state messe in pagamento n. 6.157 posizioni, altre 89 erano state definite in quanto, per vari motivi (pensionati all'estero, pensionati inizialmente non rintracciati, ecc.), non era stato possibile liquidare.

Risultavano ancora da rintracciare n. 181 pensionati non più residenti nell'ultimo indirizzo conosciuto dal Fondo stesso e, da ultimo, restavano ancora da definire le posizioni riferite ad eredi, pari a n. 2.608.

Nel mese di febbraio 2016 il Fondo ha poi segnalato l'invio di lettere ad altri 1.029 aventi diritto (eredi di n. 495 posizioni di Pensionati ante 1998). Complessivamente, pertanto, è stato disposto il pagamento per n. 6.647 posizioni.

Inoltre, sono in corso di preparazione da parte del service amministrativo un ulteriore flusso per il pagamento di n. 247 posizioni di pensionati che, per motivi vari, non era stato sinora possibile liquidare.

Gli Uffici del Fondo stanno infine preparando una nuova disposizione di pagamento per n. 430 posizioni di Pensionati deceduti (che coinvolge oltre 900 eredi) che sarà al più presto trasmessa al service amministrativo.

Va rilevato che tutta l'operazione si è potuta concretizzare grazie all'accantonamento di due importi, e precisamente di Euro 180 milioni relativi al noto contenzioso fiscale (di cui tratteremo più sotto) e di Euro 80 milioni relativi al "quantum" dei ricorsi dei 1.400 colleghi avverso lo "stato passivo" depositato in data 7.11.2013 dai Liquidatori presso il Tribunale di Milano.

Circa lo stato dei vari ricorsi avverso lo "stato passivo" e l'applicazione dell'art. 27 dello Statuto, ricordiamo che sono tuttora attivi i seguenti:

- Il ricorso in fase di appello (udienza al 20-12-2016 di cui si è chiesto l'anticipo non ancora fissato) in ambito Lavoro di alcuni Sindacati che chiedono l'accertamento dell'art 27 e la sua integrale applicazione, in particolare, la parte riguardante il criterio di ripartizione delle plusvalenze maturate - pari ad oltre 536 milioni di Euro - eccedenti i valori di bilancio al 31.12.2005, introitate a luglio del 2006 a conclusione dell'asta di vendita del patrimonio immobiliare e destinate, secondo gli accordi collettivi tra Comit e OO.SS. nel dicembre 1999 (recepiti nell'art. 27 dello Statuto tuttora vigente), a risarcire, prioritariamente, i tagli subiti dai colleghi in servizio all'1.1.2000, nonché i pensionati del 98/99, i pensionati di reversibilità, gli anticipati e i ceduti.

- il ricorso in Cassazione di alcuni colleghi patrocinati dall'Avv. Centofanti contro la sentenza di appello di Roma del 2010 che si era espressa contro l'art 27 (udienza ancora da fissare).

Altri ricorrenti patrocinati da diversi legali hanno avuto dei rinvii al 2016 (uno al 29.11.2016 e l'altro entro fine 2016).

## **- Il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate**

Come noto, a fine dicembre 2015 Fondocomit ha emanato la seguente news:

*“Con precedenti comunicati è stata data notizia degli sviluppi del noto contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, sorto nel 2009 a seguito di un accertamento nei confronti del Fondo e della società Beni Stabili S.p.A., per maggiori imposte (per Euro 116,4 milioni, oltre interessi) reclamate dall'Erario con riguardo all'operazione di dismissione delle attività immobiliari del Fondo medesimo nell'anno 2006.*

*L'Agenzia delle Entrate, risultata soccombente in fase d'appello, aveva impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia dinanzi alla Corte di Cassazione e, essendosi costituiti in giudizio sia il Fondo sia Beni Stabili con controricorso e ricorso incidentale, la causa è stata discussa all'udienza del 20 novembre 2015.*

*La Suprema Corte, con sentenza depositata in data 18 dicembre 2015, pronunciandosi su una questione pregiudiziale, ha cassato la decisione di secondo grado senza esaminare gli ulteriori motivi della vertenza ed ha rinviato la decisione nel merito ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Il Fondo riassumerà naturalmente il giudizio nei termini di legge, ossia al massimo entro sei mesi dal deposito della suddetta sentenza.”*

In pratica, si tratta di una **sentenza di “cassazione con rinvio”**, nel senso che la causa non è ancora finita, ma che la sentenza impugnata era sbagliata. La stessa dovrà pertanto proseguire davanti a nuovi giudici (designati per il “giudizio di rinvio”), i quali dovranno riesaminare l'intera operazione immobiliare, tenendo però conto, nella valutazione, di quanto già deciso ed esplicitato nella sentenza stessa.

E' stata **accolta, quindi, la tesi dell'Agenzia delle Entrate sull' art. 20 della legge sull' imposta di registro**, che impone di valutare un'operazione nella sostanza e non solo nella forma. Infatti, mentre il Fondo Comit e Beni Stabili sostenevano che non si trattava di una compravendita immobiliare, ma di due distinte operazioni (la prima di una sottoscrizione di quote societarie, e la seconda di una comune operazione di borsa), l'Agenzia delle Entrate, al contrario, ribadiva che tali operazioni servivano in realtà a “mascherare” una normale compravendita immobiliare, ed ha **quindi rivendicato la somma di 116,4 milioni a titolo di imposta di registro (divenuti nel frattempo 180 con le possibili sanzioni)**.

Allo stato, pertanto, la sentenza del 20 novembre 2015 non appare di buon auspicio perché, implicitamente, entra nel merito e probabilmente condizionerà pesantemente la nuova sentenza della CTR della Lombardia. A ciò deve aggiungersi **l'allungamento dei tempi di definizione del ricorso (minimo tre anni per l'iter completo)**.

Naturalmente vi terremo informati sugli sviluppi di questo contenzioso fiscale.

## **2) RECUPERO FISCALE DEL 4% DELLO “ZAINETTO”**

Prosegue sempre l'iniziativa avviata da **UNISIN Intesa Sanpaolo** riguardante la possibilità di **rimborso fiscale per le eccedenze di tassazione dello “zainetto”**, iniziativa ampiamente illustrata e dettagliata nei nostri precedenti Comunicati ai quali rimandiamo per un pronto riferimento.

Come precisato, ci sono pervenute numerose lettere di **attestazioni di contribuzione**, rilasciate dal Fondo Pensioni Comit, di iscritti allo stesso prima del 1994, sia di **colleghi in servizio** sia di **ex colleghi esodati e in quiescenza**.

In particolare per i colleghi in servizio, abbiamo dato corso all'esame delle lettere di attestazione di contribuzione inoltrateci e le relative elaborazioni e siamo pronti all'invio agli interessati degli elaborati individuali riportanti, oltre ai versamenti contributivi versati al Fondo, anche quelli deducibili nel limite del 4% della retribuzione.

Prima però di tale operazione, desideriamo fare un **ultimo tentativo nei confronti dei Responsabili del Fondo Comit** per trovare una soluzione condivisa alla problematica in questione.

**INFATTI, UNISIN DI INTESA SANPAOLO HA EFFETTUATO APPROFONDIMENTI SU QUESTO SPECIFICO ARGOMENTO ALLA LUCE ANCHE DI DUE CITATE SENTENZE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE (N.23332 DEL 18/10/2010 E N.11950 DEL 13/7/2012) AL FINE DI SOTTOPORRE AL FONDO COMIT LA POSSIBILITÀ DI PROCEDERE - NELLA FASE DI LIQUIDAZIONE DEGLI ZAINETTI - ALL'APPLICAZIONE DELLA TASSAZIONE, ESCLUDENDO LA QUOTA DEL 4% DELLA RETRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI DALLA CONTRIBUZIONE VERSATA FINO AL 31/12/1994.**

In ciò, suffragati e forti delle convincenti argomentazioni giuridico-fiscali acquisite e comprovate soprattutto dalla documentazione ufficiale del Fondo, abbiamo da tempo sollecitato i Responsabili del medesimo a riconsiderare il loro operato, attraverso incontri ed invio di documentazione idonea.

Fino ad ora i Responsabili del Fondo hanno reiterato la loro posizione contraria a questa soluzione, suggerendo (consiglio peraltro scontato) di presentare istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate territoriale competente, una volta usciti in esodo o in pensione e liquidati dal FAPA.

L'unica concessione è stata quella del rilascio, su richiesta dei singoli interessati, di una attestazione di contribuzione personalizzata, documento necessario per la richiesta di rimborso di cui sopra.

Nelle prossime settimane avremo un **ulteriore incontro con i Responsabili** per approfondire ulteriormente e individuare un nuovo "modus operandi" per la soluzione delle problematiche in questione.

***Per tutto quanto sopra, UNISIN si rende disponibile a fornire ulteriori informazioni e/o approfondimenti contattando i seguenti dirigenti sindacali:***

***per Falcri – Mario Beriozza – cell. 333-6852731***

***per Silcea – Antonio Liberatore – cell. 335-6539979***

**UNISIN INTESA SANPAOLO**

Milano, 7 marzo 2016